



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 2 del 25 gennaio 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo n. 1 del PRG area residenziale a Sambruson nel Comune di Dolo (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Gennaio 2017 come da nota di convocazione in data 23 Gennaio 2017 prot. n.25976;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Dolo con nota prot. n. 21719 del 17.08.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 321956 del 25.08.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo n. 1 del PRG area residenziale a Sambruson Ditta Bettin Armando, Polato Maria e Edilbettin s.a.s.;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.80847 del 29.11.16 assunto al prot. reg. al n.466843 del 29.11.16 di Veritas che di seguito si riporta:  
“... per quanto concerne il servizio idrico si esprime parere favorevole”
- Parere n.88750 dell'1.12.16 assunto al prot. reg. al n.472936 del 2.12.16 dell'ULSS n.13 che di seguito si riporta:  
“...non si ravvedono per quanto di competenza effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA”
- Parere n.84926 del 16.12.16 assunto al prot. reg. al n.491664 del 16.12.16 della Veritas che di seguito si riporta:  
“... parere favorevole”
- Parere n.0116897 del 13.12.16 assunto al prot. reg. al n.485126 del 13.12.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

La relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano Urbanistico Attuativo n. 1 del PRG area residenziale a Sambruson, in Comune di Dolo.

L'area interessata dall'intervento - a oggi condotta ad uso agricolo - si trova nella frazione di Sambruson e, in particolare, in una zona caratterizzata da una carenza di spazi adibiti a parcheggio. Il Piano in oggetto, su una superficie territoriale di circa 4800 mq, prevede la realizzazione di tre edifici di tipo bifamiliare (per un totale di sei alloggi) e l'estensione dell'attuale area a parcheggio (prevista da progetto pari a circa 1000 mq).



In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nel piano si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si definiscono in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione del piano, da tenere in considerazione.

#### **Stato dell'ambiente**

*Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.*

#### **Matrice Atmosfera**

*In generale non si evincono particolari interferenze del Piano verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.*

*In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal piano. A tal fine, si invita a completare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento al seguente link presente sul sito internet dell'Agenzia:*

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2015 (<http://www.arpa.veneto.it/orpav/chi-e-arpa/vfile-e-allegati/dap-venezia>).

*Si segnala inoltre che, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 74 del 1 settembre 2015, la Regione Veneto ha adottato il nuovo Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155/2010. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:*

<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DetailDcr.aspx?id=322037>.

*Si ricorda anche che, per l'aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla Qualità dell'Aria, in Italia vige il D. Lgs. 155/10, attuazione della direttiva 2008/50/CE. Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di testo unico sulla qualità dell'aria ed abroga la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).*

*Si ritiene infine di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove edificazioni. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).*

**Inquinamento acustico**

Da quanto riportato a pagina 65 della relazione, è stata eseguita la valutazione del clima acustico finalizzata a stabilire la compatibilità del nuovo insediamento con il contesto esistente. Il documento Valutazione di clima acustico da cui sono estratti i risultati riportati nel Rapporto Ambientale Preliminare non è allegato alla documentazione oggetto di valutazione tuttavia, considerando che i livelli sonori riportati si mantengono al di sotto dei limiti della classe acustica III, si possono ragionevolmente condividere le conclusioni a favore della compatibilità. È altresì verosimile che la realizzazione del piano non comporti alterazioni significative al clima acustico dell'area circostante, anche in ragione del fatto che, secondo quanto dichiarato, non è prevista l'installazione di impianti tecnologici all'esterno.

Per quanto riguarda la fase di cantiere per la realizzazione delle opere, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a minimizzare i disagi nei confronti dei ricettori confinanti.

**Inquinamento luminoso**

Nel documento non si fa menzione ad eventuali impianti di illuminazione esterna. Qualora ne dovessero essere installati questi dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Legge Regionale n.17 del 7 agosto 2009. A dimostrazione della conformità dovrà essere prodotto un progetto illuminotecnico redatto secondo le indicazioni contenute nell'articolo 7 della medesima legge.

**Inquinamento elettromagnetico**

Nel caso il progetto preveda l'installazione di nuove cabine elettriche di trasformazione e/o di nuove linee elettriche a media tensione, in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto delle suddette infrastrutture. Altrettanto dicasi per eventuali cabine o linee elettriche MT già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

Ai sensi della suddetta normativa, all'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

**Suolo/Sottosuolo**

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia e di tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi (ARPAV, 2008); inoltre trascura totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nel Rapporto ambientale preliminare, nella descrizione dello stato attuale dell'ambiente al par. 5.2 "Sistema fisico", per la componente "Suolo e sottosuolo" (pag. 58), viene considerato solo l'aspetto geolitologico, geomorfologico e del rischio sismico finalizzato esclusivamente a valutare l'attitudine edificatoria.

Nel cap. 6 "Condizioni di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni", per la voce "Suolo" (p. 76), si afferma che la realizzazione del PUA comporterà un cambiamento dell'uso del suolo dell'area (da agricolo a residenziale), oltre ad "una parziale impermeabilizzazione



dell'area", ma nella "Stima degli impatti" tale coesistenza viene considerata non significativa su suolo e sottosuolo. In realtà, dalla descrizione del progetto, risulta evidente che l'ammontare delle superfici impermeabilizzate è di circa 3.773 m<sup>2</sup> (p. 7) e, sulla base degli elementi citati in riferimento alla "Valutazione di compatibilità idraulica" al par. 3.5 "Piano delle acque comunale e Regolamento di polizia idraulica" (p. 35), si riporta la necessità di realizzare due invasi con un volume complessivo utile di circa 230 m<sup>3</sup> quale opera di mitigazione e compensazione per il mantenimento dell'invarianza idraulica conseguente ad un aumento della superficie impermeabile e del relativo coefficiente di deflusso.

A tal proposito si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva che l'intervento previsto non risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto produca effetti ambientali significativi per la componente suolo, che in parte sono già stati considerati nella fase di VAS del PAT. Si sottolinea l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad ex. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad ex. pavimentazione delle aree parzialmente coperte, aumento delle aree verdi, ecc.).

#### **Acque meteoriche**

Per quanto riguarda le acque di prima pioggia, si ricorda il rispetto dell'Art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 2009.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.



**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 173/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vincanuvv/pareri-motivati>.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 25 gennaio 2017, che evidenzia come il Piano Urbanistico Attuativo n. 1 del PRG area residenziale a Sambruson Ditta Bettin Armando, Polato Maria e Edilbettin s.a.s nel Comune di Dolo, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo n. 1 del PRG area residenziale a Sambruson Ditta Bettin Armando, Polato Maria e Edilbettin s.a.s nel Comune di Dolo in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati.
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale



- (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Dolo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Inoltre, raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VinCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/11/00

Il presente parere si compone di 7 pagine